

Estratto dal Verbale n° 11-D della seduta del
Consiglio di Amministrazione del 16 ottobre 2017

Il Consiglio di Amministrazione dell'ENAC, nella seduta del 16 ottobre 2017, in relazione al punto 2) dell'ordine del giorno, approva la seguente:

DELIBERAZIONE N. 24/2017

- Visto il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, istitutivo dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC);
- Visto lo Statuto dell'Ente, approvato con decreto interministeriale del 19 gennaio 2015, n. 13 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;
- Visto il contenzioso instaurato contro l'Ente dall'ing. Tripaldi per il riconoscimento della retribuzione di posizione maturata dal 18 novembre 1998 al settembre 2005 per aver svolto, in aggiunta all'attività ed alle mansioni proprie della categoria professionale di appartenenza, gli incarichi professionali di cui all'art. 83, c. 1, lett. a) e lett. b) del CCNL Enac 1998/2001;
- Atteso che la sentenza n. 203703/2006 del Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro, favorevole alla ricorrente, è stata riformata dalla Corte di Appello di Roma con decisione n. 98/2011;
- Vista la sentenza della Corte di Cassazione, Sez. lavoro, n. 20545 del 12 ottobre 2016 che ha cassato con rinvio la decisione della Corte d'Appello di Roma n. 98/2011 per non aver considerato l'accordo sindacale stipulato il 19 novembre 2003 che riconoscerebbe il diritto dell'ing. Tripaldi a percepire la predetta retribuzione di posizione;
- Vista la proposta transattiva/conciliativa dell'ing. Tripaldi presentata in data 31 luglio 2017 avente ad oggetto la rinuncia alla riassunzione del giudizio ed alla proposizione dell'appello incidentale a fronte del trattenimento degli importi già versati dall'Ente in esecuzione della sentenza di primo grado nonché del riconoscimento da parte dell'ENAC di un contributo per le spese legali sostenute dall'ing. Tripaldi;



- Visti i precedenti giurisprudenziali in materia e, da ultimo, le sentenze della Corte di Cassazione nn. 21524/2016, 22471/2016, 20545/2016 che hanno confermato la vigenza dell'accordo sindacale del 19 novembre 2003 e dichiarato ininfluenza l'esistenza di un eventuale atto di conferimento dell'incarico da parte del Direttore Generale ai fini del riconoscimento della retribuzione di posizione la quale, dunque, maturerebbe per il solo fatto di avere effettivamente svolto una o più delle attività indicate nella tabella annessa al sopracitato accordo;
- Considerato il parere favorevole alla transazione espresso dall'Avvocatura Generale dello Stato secondo cui il principio enunciato dalla Corte di Cassazione non consente di preventivare un esito positivo del giudizio di rinvio;
- Ritenuto che la transazione eviti il verosimile rischio di soccombenza in giudizio dell'Ente con l'ulteriore aggravio delle spese processuali;
- Vista la proposta del Direttore Generale n. 98772 del 2 ottobre 2017;
- Rilevata la necessità di provvedere alla segnalazione alla Corte dei Conti delle sentenze di condanna dell'Ente che comportano ricadute finanziarie a carico dell'Ente e quindi, possano configurare ipotesi di danno erariale;
- Attese le risultanze del dibattito,

DELIBERA

- di definire, in via transattiva, la controversia di cui trattasi, nei seguenti termini: l'Ente riconosce in favore dell'ing. Tripaldi quanto già versato in esecuzione della sentenza di primo grado oltre al pagamento delle spese legali di giudizio, a fronte della rinuncia, da parte dell'ing. Tripaldi, del contenzioso di cui in premessa;
- di conferire mandato al Direttore Generale ai conseguenti adempimenti anche in ordine alla denuncia del presunto danno erariale alla Corte dei Conti.

Il Presidente
Prof. Vito Riggio

Il Segretario
Avv. Giovanna Di Giandomenico